



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 49

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 20 febbraio 2023

INDICE**Commissioni permanenti**4^a - Politiche dell'Unione europea:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria</i>	»	3
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	»	10

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Lunedì 20 febbraio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16,15

AUDIZIONI INFORMALI DELL'AVVOCATO GIANFRANCO AMATO, DEL CONSIGLIERE ALBERTO GIUSTI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ARCOBALENO E DELL'ASSOCIAZIONE RETE LENFORD, DEL PROFESSOR EMANUELE BILOTTI, DELL'AVVOCATO PAOLA COSTANTINI, DELLA PROFESSORESSA MIRZIA BIANCA, DELL'AVVOCATO ANTONIO ROTELLI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COM(2022) 695 DEFINITIVO (FILIAZIONE E CREAZIONE DI UN CERTIFICATO EUROPEO DI FILIAZIONE)

Plenaria

25^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane
(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il senatore SATTÀ (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che delega il Governo all'adozione di misure in favore delle persone anziane, realizzando la riforma prevista dai traguardi M5C2-3 e M5C2-4 del PNRR, in scadenza al 31 marzo 2023, nonché dei connessi traguardi e obiettivi della componente M6C1 del PNRR.

In materia di politiche per l'invecchiamento attivo, il Relatore ricorda la relazione COM(2022) 708, con cui la Commissione europea ha dato conto della valutazione sul Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (AAL2), avviato con la decisione n. 554/2014/UE per il periodo 2014-2021, in cui si conclude che i principali obiettivi sono stati conseguiti e che è stata dimostrata l'importanza di utilizzare l'innovazione digitale per aiutare la popolazione anziana ad un invecchiamento attivo e in buona salute, e per garantire un futuro ai sistemi sanitari e assistenziali.

Ricorda inoltre, le numerose raccomandazioni del Consiglio UE volte alla diffusione e al potenziamento dell'innovazione per migliorare la prestazione di servizi sanitari e assistenziali alla popolazione anziana negli Stati membri, tra cui le conclusioni del Consiglio, del 12 marzo 2021, sull'integrazione dell'invecchiamento nelle politiche pubbliche, e la raccomandazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, relativa all'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili.

Il Relatore ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo l'attuazione dei relativi traguardi del PNRR citati, e propone di esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in considerazione dei ristretti tempi di esame del provvedimento e della necessità per la Commissione di esprimersi in tempo utile, rileva l'opportunità di anticipare l'avvio dell'esame nella seduta odierna.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023, in materia di gestione dei flussi migratori, ricordando che esso è stato già calendarizzato dall'Assemblea, poiché i 60 giorni per la sua conversione in legge scadono il 3 marzo prossimo.

Il decreto si compone di 3 articoli, in cui l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, l'articolo 2 la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 l'entrata in vigore.

In particolare, al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020, che al primo periodo prevede la facoltà del Governo di limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, vengono soppressi i restanti due periodi relativi alle limitazioni a tale facoltà.

In particolare, il primo periodo soppresso prevedeva che la facoltà di limitare o vietare il transito e la sosta di navi non trovava comunque applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera, ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare.

Il secondo periodo soppresso stabiliva le sanzioni in caso di inosservanza del divieto o limitazione al transito o alla sosta, nella misura di 2 anni di reclusione e una multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

Le predette limitazioni e sanzioni sono state quindi specificate in sei nuovi commi, che vengono introdotti.

In particolare, con il nuovo comma *2-bis* si riprende la medesima norma del predetto primo periodo soppresso (ovvero che il divieto di transito non trova applicazione in caso di operazioni di soccorso), aggiungendo tuttavia una serie di condizioni che devono ricorrere congiuntamente: *a)* che la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare debba operare in conformità alle certificazioni e ai documenti rilasciati dallo Stato di bandiera, in materia di sicurezza della navigazione, prevenzione dell'inquinamento, certificazione e condizioni di lavoro del personale marittimo; *b)* che sia data informazione a bordo della possibilità di richiedere protezione internazionale e siano raccolti i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità; *c)* che sia stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco; *d)* che deve essere raggiunto senza ritardo; *e)* che siano fornite alle autorità di ricerca e soccorso o alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini della ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere; *f)* che le modalità di ricerca e soccorso non abbiano concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.

Il comma *2-ter* garantisce in ogni caso il transito e la sosta di navi nel mare territoriale ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo, a tutela della loro incolumità.

Con il comma *2-quater* si sostituisce l'illecito penale con la sanzione amministrativa pecuniaria, mantenendo invariato l'importo della sanzione da 10.000 a 50.000 euro. La sanzione si applica al comandante della nave e si estende, in via solidale, all'armatore e al proprietario della nave. Inoltre, si aggiunge la sanzione accessoria del fermo amministrativo di due mesi, della nave utilizzata per commettere la violazione, con spese a carico del responsabile della violazione.

Ai sensi del comma 2-*quinqüies*, in caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave.

Il comma 2-*sexies* introduce ulteriori fattispecie di illecito, che si configurano qualora il comandante o armatore non fornisce le informazioni richieste dall'autorità di ricerca e soccorso o dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera del Ministero dell'interno, o qualora non si uniforma alle loro indicazioni, o ancora qualora, dopo l'assegnazione del porto di sbarco, sia accertata la mancanza di una delle altre condizioni di cui al comma 2-*bis*. In tali casi si applica la sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni, che in caso di reiterazione aumenta a due mesi e di ulteriore reiterazione alla confisca della nave.

Il Relatore svolge quindi alcune considerazioni circa la valutazione della conformità del provvedimento con l'ordinamento dell'Unione europea. Con riguardo alle condizioni previste al comma 2-*bis*, che consentono di escludere l'adozione di provvedimenti interdettivi o sanzionatori nei confronti della nave che opera attività di soccorso in mare, segnala che la lettera *a*), sulla conformità alle certificazioni e ai documenti rilasciati dallo Stato di bandiera, si pone in linea con la recente sentenza della Corte di giustizia UE, del 1° agosto 2022, sulle cause *Sea Watch 3 e 4* (cause riunite C-14/21 e C-15/21).

In tale sentenza, la Corte ha chiarito che la direttiva 2009/16, relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo si applica anche alle navi certificate come commerciali che nella pratica si dedicano al soccorso umanitario. Su tali navi, secondo la Corte, lo Stato di approdo può effettuare un'ispezione supplementare, una volta terminate le operazioni di sbarco, se ha accertato indizi seri tali da dimostrare un pericolo per la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo o l'ambiente. Non può, tuttavia, sindacare il tipo di classificazione di tali navi e la relativa certificazione da parte dello Stato di bandiera, né pretendere che abbiano i certificati idonei alle attività di soccorso o che rispettino le prescrizioni corrispondenti.

D'altra parte, lo Stato di approdo può imporre azioni correttive in materia di sicurezza, di prevenzione dell'inquinamento, nonché di condizioni di vita e di lavoro a bordo, in caso di pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente e di impossibilità di navigare in condizioni idonee a garantire la sicurezza in mare. Tali azioni correttive devono altresì essere adeguate, necessarie e proporzionate, ed essere attuate in leale cooperazione con lo Stato di bandiera.

Con riguardo alla condizione, prevista alla lettera *b*) del comma 2-*bis*, di aver avviato a bordo l'informazione sulla possibilità di richiesta di asilo e l'eventuale raccolta dei dati rilevanti, il Relatore ricorda che, nel corso dell'esame in sede referente in prima lettura presso la Camera dei deputati (seduta delle Commissioni I e IX del 30 gennaio 2023), il rappresentante del Governo ha chiarito che tali condizioni non sostituiscono le procedure europee, nel senso che «l'informativa a bordo non preclude la possibilità di

presentare la domanda a terra» e che «la raccolta di dati rilevanti non è l'identificazione, che compete ad autorità diverse».

Con riguardo alle condizioni, previste alle lettere *c)* e *d)* del comma *2-bis*, sull'immediata richiesta del porto sicuro e il suo raggiungimento senza ritardo, il ministro dell'interno Piantedosi, con la replica del 1° febbraio 2023, alla lettera del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ha precisato che le predette condizioni, a differenza di quanto asserito, non impediscono alle ONG di effettuare interventi multipli in mare, né le obbligano a ignorare eventuali ulteriori richieste di soccorso nell'area, qualora già abbiano preso a bordo delle persone.

Inoltre, l'assegnazione di un porto sicuro distante dal luogo del salvataggio, nell'Italia centrale o settentrionale, è dettata dalla necessità di alleggerire le strutture oberate come l'*hotspot* di Lampedusa ed è comunque effettuata in seguito al confronto con organi tecnici al fine di verificare l'assenza di possibili situazioni di rischio per l'incolumità delle persone a bordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, in relazione all'esame dell'atto COM (2022) 695 (Filiazione e creazione di un certificato europeo di filiazione), svoltesi in Ufficio di Presidenza nella giornata odierna, lunedì 20 febbraio, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DOMANI ALLE ORE 10

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'esigenza di esprimere in tempo utile i prescritti pareri sui disegni di legge n. 506 e n. 553, la Commissione è convocata per domani, martedì 21 febbraio, alle ore 10.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 506

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che delega il Governo all'adozione di misure in favore delle persone anziane, con l'obiettivo di realizzare un raccordo tra il sistema sanitario e quello sociale, al fine della progressiva implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) per gli anziani non autosufficienti e al fine della progressiva attuazione delle politiche di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità per gli anziani autosufficienti;

considerato che il provvedimento costituisce attuazione dei traguardi M5C2-3 e M5C2-4 del PNRR, che prevedono l'adozione di una legge quadro entro il 31 marzo 2023, e dei relativi decreti legislativi attuativi entro il 31 marzo 2024; nonché dei traguardi e obiettivi della componente M6C1 del PNRR, relativi alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture quali gli Ospedali di comunità, volte a migliorare l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana;

considerata la relazione COM(2022) 708, con cui la Commissione europea ha dato conto della valutazione sul Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (AAL2), avviato con la decisione n. 554/2014/UE, per il periodo 2014-2021, in cui si conclude che i principali obiettivi sono stati conseguiti e che è stata dimostrata l'importanza di utilizzare l'innovazione digitale per aiutare la popolazione anziana ad un invecchiamento attivo e in buona salute, e per garantire un futuro ai sistemi sanitari e assistenziali, attraverso la cooperazione e la comunicazione a tutti i livelli e il coinvolgimento delle imprese, soprattutto le PMI, in partenariati a lungo termine, per portare avanti un approccio olistico di trasformazione dei sistemi, che integri le codipendenze tra le misure strategiche e quelle di regolamentazione, le decisioni di finanziamento e di investimento, gli ecosistemi di dati e le applicazioni di tecnologia digitale con culture organizzative, modelli di business e di gestione differenti, nell'ambito dei sistemi sanitari e assistenziali;

considerate, inoltre, le numerose raccomandazioni del Consiglio UE volte alla diffusione e al potenziamento dell'innovazione per migliorare la prestazione di servizi sanitari e assistenziali alla popolazione anziana negli Stati membri, tra cui le conclusioni del Consiglio, del 12 marzo 2021, sull'integrazione dell'invecchiamento nelle politiche pubbliche, e la racco-

mandazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, relativa all'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che consente l'attuazione dei relativi traguardi del PNRR citati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Orario: dalle ore 17,20 alle ore 17,35

*AUDIZIONI INFORMALI DEL PROFESSOR GIAN LUCA CONTALDI, INTERVENUTO
IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COM(2022) 695
(FILIAZIONE E CREAZIONE DI UN CERTIFICATO EUROPEO DI FILIAZIONE)*

